

ALLEGATO "A" AL N. 36557 DI FASCICOLO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Cluster innovativo bioPmed", in forma abbreviata "bioPmed".

Essa adotta l'eventuale logo bioPmed e altri segni distintivi, coerentemente con i propri scopi.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes, 5, presso Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit, in forma abbreviata "Bi.P.Ca. S.p.A. SB".

ART. 3 - SCOPI

bioPmed si propone, a livello regionale, quale strumento di indirizzo e promozione della ricerca e sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel campo delle Scienze della Vita e della Salute, nonché quale strumento di politica industriale volto a determinare la crescita del livello scientifico e tecnologico, della dimensione e della competitività del sistema industriale locale creando valore sul piano economico e sociale e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

bioPmed intende avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale ed internazionale, mediante la connessione in rete, l'integrazione locale, interregionale, ed internazionale e il coordinamento su iniziative specifiche delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di R&S e produzione, di gestione delle tecnologie e dell'innovazione, di valorizzazione della ricerca, di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza dedicata.

Le finalità dell'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività:



- a) stimolare, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, l'allocazione di fondi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore delle Scienze della Vita;
- b) supportare la pianificazione e sviluppo di progetti di ricerca scientifica, tecnologica e industriale nel campo delle Scienze della Vita e della Salute.
- c) stimolare e supportare la formazione specialistica, l'attrazione dei talenti, incrementando il trasferimento e la condivisione delle conoscenze e dei know-how, e dando impulso alla mobilità delle risorse umane;
- d) supportare il coordinamento e la gestione di core facilities e piattaforme tecnologiche per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, promuovendo la costituzione, sia in ambito accademico che industriale, di laboratori specialistici e sistemi integrati di strumentazioni per la ricerca e la sperimentazione, da offrire a terze parti pubbliche e private;
- e) supportare il processo di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica ed universitaria, anche in relazione alla loro trasferibilità alle imprese, favorendo il passaggio dalla 'research idea' alla 'business idea';
- f) promuovere e supportare la creazione e lo sviluppo di start-up innovative e lo sviluppo, l'innovatività e la competitività delle imprese esistenti;
- g) favorire l'accesso delle imprese agli strumenti di finanza dedicata, supportando l'adozione di misure che possano rappresentare un elemento di diminuzione del rischio, in grado quindi di avvicinare gli investitori di rischio internazionali alla realtà locale;
- h) supportare lo sviluppo e la competitività delle imprese sia a livello locale, sia internazionale anche mediante attività di orientamento per l'accesso a servizi di supporto qualificati per lo sviluppo e la crescita aziendale. accrescere, a livello internazionale la visibilità e l'attrattività del sistema locale dell'innovazione operante nell'ambito delle scienze della vita e della salute.

bioPmed potrà inoltre compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie utili o necessarie per il miglior conseguimento dello scopo sociale.

bioPmed non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro, è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

bioPmed può aderire ad altre associazioni ed iniziative nazionali, europee, internazionali o sovranazionali, le cui finalità istituzionali siano coerenti con gli scopi associativi.

TITOLO II

SOCI

ART. 4 - REQUISITI

Sono Soci Ordinari Fondatori (qui di seguito "Soci Fondatori") i soci che fondano la Associazione. Tali soci sono imprese, università e centri di ricerca, enti della pubblica amministrazione, nonché associazioni e fondazioni (qui di seguito "Enti"), sotto qualsiasi forma costituiti, con finalità di indirizzo, coordinamento, sostegno realizzazione e promozione delle attività di ricerca scientifica e industriale nel settore delle Scienze della Vita e della Salute nonché, se privati, a capitale misto con maggioranza privata o centri di ricerca pubblici, con prodotti e servizi specifici di detta area applicativa.

Sono Soci Ordinari (qui di seguito "Soci ordinari") tutte le altre imprese, università e centri di ricerca, enti della pubblica amministrazione, nonché associazioni e fondazioni (qui di seguito "Enti"), sotto qualsiasi forma costituiti, con finalità di indirizzo, coordinamento, sostegno realizzazione e promozione delle attività di ricerca scientifica e industriale nel settore della salute umana nonché se privati, a capitale misto con maggioranza privata o centri di ricerca pubblici, con prodotti e servizi specifici di detta area applicativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti e partecipano all'associazione rappresentando le componenti - Territorio, Industria, Ricerca, Società - interessate alla costituzione del Cluster bioPmed ed indirettamente beneficiarie dell'attività di quest'ultimo.

Possono partecipare in qualità di «sostenitori» senza diritti di elettorato attivo o passivo altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, imprese interessati alle tematiche oggetto di bioPmed.

ART. 5 - AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte di **bioPmed** i soggetti che rispondano ai requisiti di cui sopra, che ne facciano regolare domanda.

Tale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo, cui è demandato di accertare i requisiti necessari e che, successivamente, comunica l'ammissione alla prima Assemblea seguente l'ammissione.



ART. 6 - OBBLIGHI-DURATA

L'adesione a **bioPmed** comporta l'obbligo per gli Associati di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 2064 e potrà essere prorogata con apposita deliberazione. È espressamente esclusa la partecipazione dei soci a tempo determinato.

Gli Associati possono comunicare il proprio recesso, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 novembre di ciascun anno solare, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 - CONTRIBUTI

I Soci **bioPmed** devono versare i contributi associativi nell'ammontare e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

bioPmed può adottare criteri di contribuzione diversi per la copertura di costi relativi a progetti, o programmi di attività, di carattere straordinario, o rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi sulla base di parametri differenti da quelli adottati per le contribuzioni ordinarie.

Il versamento dei contributi viene effettuato al soggetto gestore, autorizzato all'incasso, entro e non oltre 60 giorni dall'accettazione della richiesta di adesione; e, per ogni successivo rinnovo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riscossione del contributo.

Il contributo associativo riscosso, a norma dei commi precedenti, non è trasmissibile né sono in alcun modo rivalutabile.

ART. 8 - SANZIONI

I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione:

- a) Censura scritta e motivata;
- b) sospensione temporanea del diritto di voto in Assemblea;
- c) espulsione.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per recesso, nei modi e nei termini previsti all'art. 6, o per espulsione, deliberata dal Consiglio direttivo, per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 8.

Il Socio il cui rapporto cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi dovuti fino all'effettiva cessazione del rapporto.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Comitato dei Revisori dei conti
- f) il coordinatore del cluster e il Soggetto Gestore.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti i Soci. Tutti i soci possono partecipare alle deliberazioni ed essere chiamati, attraverso propri esponenti, a ricoprire le cariche sociali.

Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio. Ciascun Socio dispone di un (1) voto e non può essere portatore di più di una delega.

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni, in sede di Assemblea, i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali soci possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 12 - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, due volte all'anno:



- nei primi quattro mesi dell'esercizio, per l'approvazione del Consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro l'ultimo semestre dell'esercizio per l'approvazione del Budget e del Piano Operativo dell'esercizio successivo;

b) in via straordinaria:

- su invito del Presidente;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un quarto dei Soci;
- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente, e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente delegato. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante posta elettronica certificata, trasmessa al referente indicato da ciascun Socio, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni, con l'osservanza delle altre modalità di cui sopra.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

L'Assemblea potrà tenersi anche per videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti. Gli astenuti e le schede bianche o nulle non vengono in alcun modo considerati ai fini delle maggioranze.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente di Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto esprimono la sovranità dell'Assemblea e vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per le deliberazioni relative all'elezione del Presidente, alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano rispettivamente le previsioni di cui agli articoli 20, 26 e 28.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente può disporre affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 15 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questi da un rappresentante del Consiglio Direttivo delegato.



Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario e messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Funge da Segretario una persona designata dall'Assemblea.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare l'indirizzo strategico, proposto dal Consiglio Direttivo, delle attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle finalità che le sono propri;
- b) eleggere il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo;
- c) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- d) approvare i contributi;
- e) approvare le modificazioni del presente Statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- f) nominare il Comitato dei Revisori dei Conti
- g) deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio direttivo, o dal Presidente;
- h) deliberare sulla scelta del coordinatore del cluster e del Soggetto Gestore.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, e da altri cinque (5) componenti, eletti dall'Assemblea, quali espressione delle componenti costitutive di bioPmed di cui all'art. 4

Il Presidente è affiancato da almeno un (1) Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, e scadono contemporaneamente al Presidente. I componenti del Consiglio direttivo possono essere rinnovati su delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può essere rinnovato per un nuovo triennio, su delibera dell'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui, durante il triennio di carica, vengano a mancare uno o più componenti eletti, il Consiglio direttivo sarà integrato in occasione della prima Assemblea successiva. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino al termine di durata della Commissione.

Non sono previsti emolumenti o gettoni di presenza per i membri del Consiglio direttivo.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre (3) volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di questi, da un rappresentante del Consiglio direttivo delegato. La firma del Vice Presidente/rappresentante delegato attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche in videoconferenza), del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente, anche in collegamento telefonico e/o telematico e/o in videoconferenza, almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Qualora le riunioni del Consiglio direttivo si svolgano in collegamento telefonico e/o telematico e/o in videoconferenza dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. Gli astenuti e le schede bianche o nulle non vengono in alcun modo considerati ai fini delle maggioranze. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente/rappresentante delegato.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, e messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Funge da Segretario la persona nominata da chi presiede.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati dal Piano di Sviluppo Strategico di bioPmed e delle direttive stabilite dall'Assemblea:

- a) promuovere e attuare quanto necessario e utile per il raggiungimento degli Scopi dell'Associazione;
- b) eleggere nell'ambito dei suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- c) nominare e sciogliere i comitati consultivi, nonché eventuali gruppi di lavoro di volta in volta specificatamente creati a supporto del lavoro del Consiglio direttivo definendone eventualmente i rispettivi regolamenti;
- d) predisporre la proposta di rendiconto consuntivo e di budget da sottoporre all'Assemblea;
- e) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- f) valutare ed accettare le domande di adesione all'Associazione;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) deliberare l'organico dell'Associazione e concludere i relativi accordi di assunzione;
- i) deliberare sul trattamento economico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione;
- j) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 8;
- k) Nominare rappresentanti dell'Associazione presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

- l) Identificare tra i soci e proporre il coordinatore del cluster ed ente operativo definendone il trattamento.
- m) Approvare il piano di attività presentato dal coordinatore del cluster e Soggetto gestore

ART. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente è scelto tra le personalità in possesso di un elevato profilo professionale ed internazionale, di specifiche esperienze in materia di salute umana in ambito scientifico e/o industriale, nonché di rilevanti competenze tecnico-organizzative.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il soggetto gestore, in accordo col Consiglio direttivo raccoglie le candidature alla carica di Presidente, che il Consiglio direttivo sottoporrà alla deliberazione dell'Assemblea.

Tutte le candidature ricevute dovranno essere sottoposte al voto dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni, come il Consiglio direttivo e può essere rinnovato per un nuovo triennio, su delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, a componenti del Consiglio direttivo, congiuntamente o singolarmente, o al soggetto gestore, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento relativi alle attività specifiche della Associazione ed a valere sul bilancio proprio della Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, detti mandati saranno firmati dal Vice Presidente delegato.

I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente, coadiuvato dal coordinatore del cluster e dal Soggetto Gestore, riferisce al Consiglio direttivo sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato o rappresentante delegato, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.



Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi, e il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

ART. 21 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente - ai sensi dell'art. 19, lett. c) - è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo, tra i suoi componenti.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni (con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio) e decade contemporaneamente al Presidente.

In caso di assenza, o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In assenza anche di questi, verrà delegato un rappresentante del Consiglio Direttivo.

Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

ART. 22 - EXTERNAL ADVISORY BOARD

Qualora necessario, l'External Advisory Board può essere nominato dal Consiglio direttivo ed ha funzione consultiva e di supporto alle decisioni di quest'ultimo.

Può essere formato da almeno tre (3) membri individuati dal Consiglio direttivo tra rappresentanti dipendenti o con funzioni direttive e non dipendenti in organizzazioni non socie di bioPmed, su proposta del coordinatore del cluster di cui all'art 23, del Presidente o dei soci, con elevatissimo profilo internazionale ed esperienza e competenza su tematiche relative alla gestione di cluster e poli di innovazione focalizzati sulle scienze della vita e/o sulla salute umana.

I membri dell'External Advisory Board durano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Consiglio direttivo. La loro nomina può essere rinnovata per un periodo massimo di tre anni.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

ART. 23 - COMITATO DI INDIRIZZO SCIENTIFICO

Qualora necessario, un comitato di indirizzo scientifico può essere nominato dal Consiglio direttivo ed ha funzione consultiva e di supporto alle decisioni di quest'ultimo.

È formato da nove (9) membri individuati dal Consiglio direttivo, su proposta del coordinatore del cluster di cui all'art 24, del Presidente o dei soci in rappresentanza delle diverse componenti della Associazione (Ricerca ed Università, Industria, Pubblica amministrazione e società civile)

I membri del comitato di Indirizzo Scientifico Strategico durano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Consiglio direttivo. La loro nomina può essere rinnovata per un periodo massimo di tre anni.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

ART. 24 - COMITATO REVISORI DEI CONTI

Il Comitato dei Revisori è nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi individuati tra i soci della Associazione che si dichiarino disponibili i quali devono redigere annualmente una relazione di controllo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica membri del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Vicepresidente e di coordinatore del Cluster e Soggetto Gestore e non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado. Il Comitato dei Revisori dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

I revisori verificano almeno semestralmente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando i pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

ART. 25 - COORDINATORE DEL CLUSTER SOGGETTO GESTORE

L'Assemblea a maggioranza semplice nomina su indicazione del Consiglio Direttivo, tra i Soci con esperienza nella gestione e sviluppo di cluster e con competenze settoriali nell'area della «Salute» e delle «scienze della vita» e con competenze, tra l'altro, nella gestione di progetti complessi in particolare modo di sviluppo settoriale e di progetti di ricerca nelle aree di interesse di bioPmed e



riconoscimenti formali internazionali del proprio operato in tale ruolo, un **Soggetto Gestore** che, come tale, avrà l'incarico di gestire la realizzazione delle attività operative coerenti con gli obiettivi della Associazione e realizzare tutte le attività finalizzate alla promozione della Associazione stessa ed alla messa a disposizione di servizi e competenze ai Soci.

Tale incarico sarà assegnato con mandato speciale con obbligo di rendiconto.

Il Soggetto Gestore con rilevante esperienza nella pianificazione, gestione, animazione e sviluppo di cluster e Poli di Innovazione preferibilmente focalizzati su problematiche legate alle scienze della vita ed alla salute umana individuerà tra i suoi dipendenti, consulenti una personalità con competenze adeguate che possa fungere da referente.

Il coordinatore del cluster proporrà annualmente al Consiglio Direttivo un proprio piano di attività che dopo approvazione sarà implementato in completa autonomia e non a valere sul bilancio proprio della Associazione.

Il Mandato e la carica di coordinatore del cluster dura sei anni, al fine di garantire la continuità di gestione, e può essere rinnovato.

ART. 26- DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 10.

L'associazione garantisce che verranno perseguiti valori quali quelli relativi al perseguimento delle finalità sociali, ambientali, d'uguaglianza di opportunità.

Tutte le cariche associative sono gratuite con l'eccezione della eventuale copertura dei costi di viaggio e soggiorno dei membri del Comitato direttivo e del Comitato dei revisori dei conti dei comitati consultivi sostenuti per l'esecuzione del proprio incarico al di fuori della sede della Associazione e solo dopo esplicita approvazione del Presidente.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 27 - RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare, il Consiglio direttivo, coadiuvato dal Coordinatore del Cluster e Soggetto Gestore approva la proposta di rendiconto consuntivo e di

budget. Il comitato dei revisori redige annualmente una relazione di controllo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti

Dette proposte e relazioni sono sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i Soci.

Ai Soci che abbiano dissentito in merito alle modificazioni statutarie adottate è consentito il diritto di recesso, da esercitare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse, con le modalità e con l'efficacia di cui all'art. 6.

ART. 29 - SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da almeno un terzo dei Soci, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per posta elettronica certificata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i Soci.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre componenti, e ne determina i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nell'ipotesi in cui una o più clausola del presente Statuto siano nulle, invalide o inefficaci si dovranno intendere sostituite con clausola valide ed efficaci il cui contenuto raggiunga lo stesso scopo della clausola nulla invalida o inefficace.

Visto per inserzione e deposito.
Colleretto Giacosa, lì 30.X.2023

F.ti: Franco OSTA
ANDREA GANELLI



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. Tredici.

Torino, li 11 APR 2024



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA
DELL'ENTRATE UFFICIO DI TORINO 1 n.
12/2003 del 10 Giugno 2003
Dott. A. GANELLI

